



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 788 del 12-09-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
RICORSO IN RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESENTATO PROT. 37476/2022 - AFFIDAMENTO AL LEGALE

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 70
Proposta del settore n. 239*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che i sig.ri XX XX, YY YY e ZZ ZZ hanno riassunto dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il giudizio proposto dagli stessi dinanzi al TAR Toscana R.G. 9/2016 volto all'annullamento del provvedimento prot. n. 43486 del 15/9/2015 di diniego in sanatoria all'istanza di condono edilizio n. 1159 del 29/3/1986;

- che il ricorso è stato notificato via pec all'Amministrazione, da parte dell'Avvocato del ricorrente, con prot. n. 37476 del 27/7/2022;

CONSIDERATO

- che il provvedimento prot. n. 43486 del 15/9/2015 di rigetto dell'istanza di condono edilizio n. 1159 del 29/3/1986, oggetto della riassunzione in parola, era già stato oggetto di ricorso dinanzi al TAR Toscana presentato dal sig. XX XX, YY YY e ZZ ZZ (R.G. 9/2016);

- che con D.G.C. n. 12/2016 l'Amministrazione deliberò per la resistenza in giudizio avverso tale ricorso;

- che in tale procedimento l'Amministrazione si è costituita in giudizio incaricando, con determinazione n. 85/2016, lo Studio Giovannelli & Associati con sede in Prato, Via della Repubblica 245;

- che con sentenza del TAR Toscana n. 1659/2020 il ricorso R.G. 79/2015 è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

- che, a seguito della sentenza TAR 246/2022, è stata quindi presentata riassunzione dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche del giudizio di cui al R.G. 9/2016;

DATO ATTO che con atto G.C. n. 140 del 05/09/2022 è stato deliberato di resistere in giudizio avverso il ricorso in riassunzione notificato con prot. n. 37476 del 27/7/2022, dando mandato al sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali di procedere al conferimento dell'incarico a legale esterno;

RILEVATO:

- che l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii. in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali", pur riconoscendo che anche detti servizi debbano essere considerati come appalti;

- che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, implementato e coordinato con l'art. 1 comma 2 lett.a) del D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, ed in seguito modificato con D.L. 77/2021, a sua volta convertito nella Legge 108 del 29/07/2021, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 139.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di

un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. che il nuovo Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016, qualifica l'incarico come una prestazione di servizio, quindi il suo conferimento come un appalto, se pur con le dovute peculiarità tali da escludere, se non per i principi generali, l'affidamento dall'applicazione delle regole ivi contenute;

6. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO

- che con determinazione n. 437 del 26/05/2022 è revocato il precedente albo legali a far data dal 01/09/2022, approvando un nuovo albo avvocati per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

- che tale albo non vincola l'Amministrazione Comunale e consente di derogare alle modalità di affidamento ivi indicate nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) rinnovo dell'incarico al medesimo legale per i gradi successivi al primo ricorso oppure per l'affidamento di motivi aggiunti al ricorso principale, in assenza di elementi ostativi;

b) facoltà di procedere con affidamento diretto ad un singolo professionista, indipendentemente dall'iscrizione all'elenco e motivando opportunamente tale scelta, nell'ipotesi di vertenze che implicano la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza e che richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico) o prestazioni di alta specializzazione ed esperienza;

c) in presenza di ragioni di urgenza che non permettono l'esperimento di una procedura comparativa;

PRESO ATTO:

- che in considerazione dell'attività già svolta dallo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati con sede in Prato, viale della Repubblica 245 C.F. e P.IVA 01847250972, che ha curato la difesa dell'Amministrazione nel precedente ricorso dinanzi al TAR Toscana RG 9/2016, in accordo con il Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo, competente per materia, si conferma nello stesso Studio Legale, nelle persone degli avvocati Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli del Foro di Prato, il legale cui affidare l'attività in oggetto;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;

- che il legale con comunicazione del 29/07/2022 acquisita al prot. n. 44532/2022 ha presentato un preventivo di € 5.417,43 al lordo degli oneri per la difesa in giudizio e al netto della ritenuta di acconto;

CONSIDERATO:

- si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.

Lgs. 50/2016;

- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'ANAC il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;

- che si è provveduto ad acquisire il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z8037AC88C;

- che non vi è necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il DUP 2022/2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2022 con la quale è stato approvato PEG 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

- la deliberazione G.C. n 175 del 24/12/2021 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;

- la determinazione del Dirigente dell'area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1380 del 30/12/2021 di Costituzione, pesatura e conferimento della posizione organizzativa relativa al servizio Affari Generali ed Attività Negoziali dall'01/01/2022 al 31/12/2022;

- la delega di funzioni, operata con nota prot. 150 del 4/1/2022, al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2022;

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di affidare in via diretta allo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati nelle

persone degli avvocati Mauro Giovannelli e Guido Giovannelli del Foro di Prato, con sede in Prato, viale della Repubblica 245 C.F. e P.IVA 01847250972, la difesa in giudizio avanti al ricorso dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, volto all'annullamento del provvedimento prot. n. 43486 del 15/9/2015 di diniego in sanatoria all'istanza di condono edilizio n. 1159 del 29/3/1986;

2. di eleggere domicilio come verrà indicato dal legale stesso;

3. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad € **6.431,17=**, comprensiva di IVA, di oneri previdenziali e fiscali", al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2022;

4. di conferire valore negoziale alla presente determinazione;

5. di dare atto:

- che si procederà all'affidamento diretto dell'incarico mediante utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

- che il codice CIG è Z8037AC88C;

- che l'appaltatore assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

6. di dare atto che si provvederà a liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

7. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure dalla data di ricevimento del presente provvedimento;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari;

10. Si da altresì atto ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto

Data
08-09-2022

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA